



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

DR. n. 115

Teramo, 13 marzo 2023

IL RETTORE

- VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e ss. mm.ii recante norme in materia di diritto allo studio ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale "le università [...], sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto [...] disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, resi [...] con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31.10.2012 e ss. mm.ii, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 521 del 23 ottobre 2019 con il quale è stata disposta la modifica del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012, già emanato con DR n. 212/2014, semplificandone la denominazione in Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nell'adunanza del 10 febbraio 2023;
- VISTE la delibera del Senato Accademico del 28 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il testo revisionato del "Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti" e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2023, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito allo stesso Regolamento;

DECRETA

- ART. 1 E' emanato il nuovo "Regolamento per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti".
- ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line.
- ART. 3 Il presente decreto viene inserito agli atti della raccolta ufficiale dell'Ateneo.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Teramo, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 individua ed attua, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio ed al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti alla comunità universitaria, rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio in attività connesse ai servizi rivolti alla popolazione studentesca, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami ed all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Università di Teramo;
- Studente iscritto fuori corso: lo studente che ha seguito l'intero corso di studio senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame finale;
- Studente iscritto ripetente: lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo
- Collaborazione: qualsiasi forma di supporto temporaneo ed occasionale fornito dagli studenti presso le strutture di assegnazione, ferme restando le limitazioni di cui al precedente articolo 1.
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi dall'Università degli Studi di Teramo e dalla sua Fondazione alla propria utenza studentesca;
- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente;
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time ivi di compreso l'apposito codice comportamentale.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. L'Area competente richiede, in occasione del processo di budgeting propedeutico alla approvazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio, il budget da destinare al finanziamento delle borse di collaborazione, sia per le strutture dell'Amministrazione Centrale che per le strutture periferiche.
2. L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione del Bilancio e allocato su apposito "conto".
3. Le risorse finanziarie disponibili nel budget di Ateneo possono essere integrate con eventuali contributi finanziari finalizzati, erogati da enti pubblici e privati o dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 - Corrispettivo e tipologia di borse

1. Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un corrispettivo esente da imposte.

Possono essere attivate borse di collaborazione di due tipologie:

- a) borse da € 900,00 (€ 6,00/ora) a fronte di 150 ore di attività;
 - b) borse da € 1.200,00 (€ 6,00/ora) a fronte di 200 ore di attività.
2. L'ammontare della singola borsa può essere incrementato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5- Modalità di quantificazione della numerosità delle borse e ripartizione alle strutture interessate

1. Il numero effettivo delle collaborazioni da attivare annualmente viene definito nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, tenuto conto del fabbisogno di borse espresso dalle diverse strutture dell'Amministrazione Centrale e periferiche in fase di ricognizione delle esigenze effettuata dall'Area Didattica, Valutazione e Qualità.
2. Qualora lo stanziamento in bilancio non assicuri la copertura dell'intero fabbisogno, l'Area suddetta procede ad una decurtazione percentuale della numerosità delle borse da assegnare o alla modifica della tipologia di borse richieste (da borse da 200 ore a borse da 150 ore) se tale modifica consente di garantirne la numerosità. Resta ferma la possibilità di confermare per intero l'assegnazione a quei servizi di natura strategica che non potrebbero essere assicurati in carenza di borsisti.

Art. 6 -Attività previste e modalità di svolgimento

1. Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:
 - funzionamento di biblioteche e strutture dell'Università di Teramo e della sua Fondazione aperte alla totalità degli studenti;
 - funzionamento dei laboratori dell'Università di Teramo;
 - assistenza in aula;
 - funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
 - promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento in entrata ed al Job Placement;
 - servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
 - servizi di supporto in favore degli studenti diversamente abili;
 - servizi di supporto alle attività di carattere generale o di carattere peculiare, purché destinate anche agli studenti, ivi comprese le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge n. 341/90.
2. Agli studenti borsisti possono essere affidati esclusivamente compiti di supporto al funzionamento delle strutture, per migliorarne la fruizione da parte della popolazione studentesca. I borsisti non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.
3. La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Università di Teramo per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività dal Responsabile della struttura di assegnazione.

Art. 7- Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

1. I requisiti e le modalità di ammissione, selezione e attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti all'Università di Teramo sono disciplinati da appositi bandi di concorso.
2. Le procedure concorsuali sono gestite dall'Area Didattica, Valutazione e Qualità/Ufficio Collaborazioni e Iniziative Culturali Studentesche.

Art. 8 - Requisiti generali di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per l'assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

- *Studenti iscritti a corsi di laurea (triennali), corsi di laurea magistrale (biennali) e corsi di laurea magistrale a ciclo unico:*

essere regolarmente iscritti, nell'anno accademico per cui è indetto il concorso, ad un anno di corso successivo al primo (a partire dal secondo anno fino al 1° anno fuori corso compreso);

- *Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale (biennali):*

essere regolarmente iscritti, nell'anno accademico per cui è indetto il concorso, al 1° anno o aver conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda il candidato risulti regolarmente iscritto al primo anno di un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento.

2. Nel bando di concorso, emesso secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, possono essere inseriti ulteriori e specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare alla procedura selettiva, da individuarsi tra i seguenti:

- possesso di una media aritmetica minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria.

- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;

- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso purché riconducibili alla carriera

universitaria e/o a precedenti esperienze in ambito universitario.

Art. 9 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

1. I bandi sono emessi con Decreto Rettorale e a essi viene data idonea pubblicità all'albo on line e nell'apposita sezione del sito web di Ateneo.
2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore, di norma, a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emanazione del bando. In casi di particolare necessità ed urgenza nel bando può essere previsto un periodo per la presentazione delle domande più breve, comunque non inferiore a 15 giorni.

Art. 10 - Nomina Commissione Giudicatrice

Qualora il Responsabile del procedimento ne faccia richiesta, il Direttore Generale può nominare una Commissione giudicatrice per la formazione delle graduatorie composta da personale docente ed amministrativo di ruolo e dal Presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 11 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria è stilata in base ai criteri/requisiti, specificati nel singolo bando di concorso e, comunque, secondo il seguente ordine decrescente:

- a) merito;
- b) in caso di parità di merito, prevalenza dell'indicatore per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso (valore ISEE);
- c) in caso di ulteriore parità, prevalenza del candidato più giovane di età.

2. *Per gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso a corsi di laurea (triennale), laurea magistrale (biennale) e laurea magistrale a ciclo unico **il merito è così calcolato:***

- maggior rapporto tra il numero dei crediti previsti nel piano di studi del candidato relativi agli anni accademici precedenti all'anno accademico cui si riferisce il bando ed il numero di crediti effettivamente acquisiti dal candidato stesso alla data di scadenza del bando.

*Per gli Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale biennali (in questa categoria sono ricompresi gli studenti iscritti, nell'anno accademico per cui è indetto il concorso, al 1° anno e gli studenti che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale presso l'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico cui il bando si riferisce, purché alla data di presentazione della domanda risultino regolarmente iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Teramo per l'anno accademico successivo a quello cui il bando fa riferimento) **il merito è così calcolato:***

- rapporto tra il voto di laurea di I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il titolo accademico.
3. La graduatoria di merito è pubblicata, di norma, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione della graduatoria deve avvenire nelle medesime modalità previste dal precedente articolo 9 (*Emanazione e pubblicità del bando di concorso*).
 4. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati e pertanto non viene data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.
 5. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti non ammessi alla selezione per carenza dei requisiti di partecipazione.

Art. 12 - Accettazione della collaborazione e atto di incarico

Gli studenti vincitori sono tenuti a manifestare la volontà di accettare la borsa di collaborazione attraverso la sottoscrizione dell'atto di incarico di cui all'allegato C al presente Regolamento.

Art. 13 - Durata

1. Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in base alla tipologia di borsa di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e b) e constano, rispettivamente, in 150 ore per ciascun anno accademico e in 200 ore per ciascun anno accademico da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, di norma, con un impegno orario non inferiore a 2 ore.
2. Al termine dello svolgimento delle ore di attività il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
3. Il Responsabile del procedimento di ogni singola procedura selettiva, nel caso in cui lo studente firmatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.
4. Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Art. 14 - Modalità di liquidazione

1. L'erogazione del compenso spettante per l'attività svolta è subordinata alla presentazione, da parte del Responsabile della struttura di assegnazione del borsista, della relazione attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento sottoscritto dal contestualmente all'atto di incarico.
2. L'importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un'unica rata al termine dell'attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, per le borse da 150 ore, o delle 100 ore, per le borse da 200 ore, sempre subordinatamente alla presentazione della relazione del Responsabile della struttura di assegnazione.

Art. 15 - Rinuncia e decadenza

1. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" qualora:
 - a) formalizzi la volontà di rinunciare in tutto o in parte alla borsa di collaborazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso;
 - b) contravvenga agli obblighi indicati nell'atto di incarico, al codice di comportamento o non rispetti il calendario delle attività per più di due turni senza preavviso e adeguata motivazione;
 - c) perda lo status di studente dell'Università degli Studi di Teramo a seguito di rinuncia agli studi, trasferimento presso altro Ateneo o conseguimento del titolo finale.
2. Lo studente, in caso di rinuncia alla borsa o decadenza per conseguimento del titolo, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o superiore a 25.
3. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il borsista non ha diritto ad alcun emolumento.

Art. 16 - Scorrimento delle graduatorie

1. Gli scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento del titolo finale, trasferimento, rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno disposti dall'Area didattica, Valutazione e Qualità/Ufficio Collaborazioni e iniziative culturali studentesche previa richiesta da parte del responsabile della struttura di assegnazione dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito.
2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione esclusivamente con provvedimento pubblicato nel sito di Ateneo.
3. Gli scorrimenti di graduatoria avvengono sulla base dei seguenti criteri:
 - nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell'inizio della collaborazione da parte dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo concorrente idoneo, secondo l'ordine della graduatoria;
 - nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte restante di borsa. Non si procederà a scorrimento nel caso in cui il numero residuo di ore di attività da svolgere sia inferiore a 25.
4. Lo studente vincitore per scorrimento che accetti di subentrare nell'incarico ha diritto all'erogazione del compenso in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

Art. 17 - Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Teramo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

Art. 18 - Sanzioni

Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione studentesca decada per i motivi di cui al precedente art. 15 comma 1, lett. b) sarà escluso dalla partecipazione alle altre procedure selettive per l'attribuzione di collaborazioni ai sensi del presente Regolamento fino al conseguimento del titolo finale.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme legislative e regolamentari, per l'espletamento delle attività istituzionali [art. 6 lettera e) del GDPR] svolte dall'Ufficio collaborazioni e iniziative culturali studentesche relative ai bandi di selezione delle collaborazioni studentesche ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 e del presente Regolamento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
2. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, indicati al comma precedente, ed in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del personale e dei collaboratori dell'Università di Teramo che

operano sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

3. La pubblicazione delle graduatorie avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
4. Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Teramo in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Teramo. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 21 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito web dell'Università di Teramo www.unite.it - Sezione Statuto e Regolamenti.
2. Il Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line.

Art. 22 - Allegati al Regolamento

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

Allegato 1 - Schema tipo bando di concorso

Allegato A - Facsimile domanda di partecipazione

Allegato B - Facsimile Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Allegato C - Facsimile atto di incarico di collaborazione

F.to Il Rettore
Dino Mastrocola